



Deliberazione n. 0002614 del 26/11/2020 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

Oggetto: CONVENZIONE CON IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL, PER TIROCINI STUDENTI CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA - DURATA TRIENNALE DALL' A.A. 2020/2021 ALL' A.A. 2022/2023

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Premesso che con DGR n. 4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell' 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per *oggetto* "Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023.

Richiamato l'art. 4 del D.M. 25/03/1998, il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;

Vista la nota e-mail del 14/10/2020, agli atti d'ufficio, con cui l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl, richiede la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto;

Acquisito il parere favorevole della Direzione Medica di Presidio, P.O. San Carlo e P.O. San Paolo con nota del 14/10/2020 agli atti d'ufficio;

Visto il testo di convenzione da stipularsi con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl, (allegato n.1) parte integrante;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di stipulare la convenzione con l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia Srl, per inviare tirocini studenti del Corso di Laurea in Dietistica;



2. di stabilire la durata della convenzione per tre anni accademici, dall'a.a. 2020/2021 all'a.a. 2022/2023;
3. che dalla presente non derivano oneri a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta Direttore di Dipartimento e che la sua esecuzione è affidata al Presidente del Corso di Laurea in Dietistica;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Chiara Losa

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE PER TIROCINI

TRA:

l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (A.S.S.T.) SANTI PAOLO E CARLO, codice fiscale e partita IVA n. 09321970965, nella persona del Direttore Generale Dottor **Matteo STOCCO**, nato a Milano il 04/06/1968, domiciliato per la carica in via A. di Rudinì n. 8 a Milano, denominato *Soggetto Promotore*,

E

l'I.R.C.C.S. ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L., codice fiscale e partita IVA n. 08691440153, nella persona dell'Amministratore Delegato **Ingegnere Mauro MELIS**, nato ad Ancona il 09/02/1955, domiciliato ai fini del presente atto in via Giuseppe Ripamonti n. 435, denominato *Soggetto Ospitante*;

– collettivamente definite anche come *"le Parti"* o singolarmente *"la Parte"*;

PREMESSO CHE:

- *l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;*
- *l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007 è stata individuata dalla Regione Lombardia quale sede del Corso di Laurea in Dietistica e che il 23/10/2019 veniva stipulata apposita convenzione attuativa con l'Università degli Studi di Milano. Le Parti convengono di stipulare la presente convenzione per consentire l'effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Dietistica attivo presso l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo così, come previsto nel Regolamento didattico del Corso di Laurea stesso;*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – (Condizioni generali)

- 1.** Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio, che sarà svolto da studenti del Corso di Laurea in Dietistica dell'Università degli Studi di Milano presso il Soggetto Ospitante.

Art. 2 – (Tirocinio)

- 1.** Ai sensi di legge il Soggetto Ospitante, in relazione alla propria disponibilità, s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art. 3.
- 2.** Il tirocinio ai sensi di legge non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
- 3.** Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti Formativi Individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del Soggetto Ospitante.

4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge, previo accordo tra le parti.

Art. 3 – (Progetto Formativo Individuale)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, predisposto dal Soggetto Promotore, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
2. Nel Progetto Formativo Individuale vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del *tutor* del Soggetto Ospitante e di quello del Soggetto Promotore, i riferimenti della struttura ospitante, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
4. Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 4 – (Le funzioni di tutoraggio)

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un *tutor* del Soggetto Ospitante e da un *tutor* del Soggetto Promotore individuati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti interessate.
2. Il *tutor* designato dal Soggetto Promotore svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Soggetto Promotore, tirocinante e Soggetto Ospitante ed assicurando il monitoraggio del Progetto Formativo Individuale. Il *tutor* inoltre predispone in collaborazione con il *tutor* del Soggetto Ospitante la relazione finale sull'esito del tirocinio, anche ai fini di un'eventuale attestazione delle competenze.
3. Il *tutor* del Soggetto Ospitante svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il Soggetto Promotore.
4. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso i nuclei di residenza sanitaria assistenziale per anziani, per disabili e presso le unità di cure intermedie la funzione di *tutor* può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5 – (Diritti e obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
 - a) *è tenuto svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del Soggetto Ospitante;*
 - b) *deve rispettare le norme in materia di igiene, di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in*

particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;

- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni ed alle conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi ed ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;*
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Soggetto Promotore ed al Soggetto Ospitante.*

Art. 6 – (Soggetto Promotore) **(Soggetto Promotore)**

1. Il Soggetto Promotore si impegna a:

- verificare che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione, stipulata dall'Università degli Studi di Milano, che copra tutti i rischi, che possono derivare dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo Individuale;*
- trasmettere l'informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione ed alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.*

2. La presente convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, di attrezzature e di personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante.

Art. 7 – (Soggetto Ospitante)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- verificare l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto Formativo Individuale, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio ed al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;*
- rispettare e far rispettare il Progetto Formativo Individuale concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);*
- consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante ed il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al Soggetto Promotore per ogni tirocinante la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto Formativo Individuale ed il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;*
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.*

Art. 8 – (Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" ed al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. riguardante la protezione sanitaria per i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dei sopra citati decreti legislativi, devono essere intesi ed equiparati come "lavoratori", ai fini dell'adozione di misure di sicurezza e prevenzione.
2. Al riguardo le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento. In particolare:
 - a) *Il Soggetto Promotore, sede del corso di Laurea, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 si impegna a farsi carico della "formazione generale" sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.*
 - b) *Il Soggetto Ospitante, è responsabile dell'informazione ai lavoratori, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e della "formazione sui rischi specifici" del settore di attività, cui il tirocinante è adibito di cui all'art. 37 del predetto D. Lgs. 81/08. Sarà cura del Soggetto Ospitante tenere conto della formazione specifica eventualmente già effettuata dai tirocinanti.*
 - c) *Ricadono inoltre sul Soggetto Promotore gli obblighi di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) degli studenti. In proposito le Parti convengono che almeno 10 gg lavorativi prima dell'avvio di ogni singola attività di tirocinio Il Soggetto Promotore, per il tramite del Direttore didattico di sezione del corso di Laurea o persona Sua delegata, provvede ad inviare al medico competente del Soggetto Ospitante (e-mail: medicinadellavoro@ieo.it) conforme attestazione del giudizio di idoneità alla mansione già conseguita di ciascun tirocinante. Per gli eventuali studenti classificati esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti restano fermi gli obblighi, stabiliti dalla normativa di riferimento, posti a carico del Soggetto Ospitante in ordine agli aspetti connessi alla radioprotezione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti. In proposito ai fini del rispetto dei limiti di esposizione prescritti dalla normativa di riferimento le Parti si impegnano a comunicare i risultati delle valutazioni delle dosi ricevute di ogni tirocinante.*

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 10 – (Codice Etico)

1. Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali:

www.asst-santipaolocarlo.it

https://www.ieo.it/Documents/IEO_codice%20etico.pdf

e di impegnarsi ad adottare nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto comportamenti conformi alle indicazioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici

da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 – (Durata della convenzione e recesso)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale, dall'anno accademico 2020/2021 all'anno accademico 2022/2023, e potrà essere prorogata per uguale periodo, previo accordo scritto tra le Parti.
2. Potrà essere disdettata, con richiesta di una delle Parti entro tre mesi dalla scadenza.
3. Le parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.
4. Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
 - a) *comportamento del Soggetto Ospitante tale, da non rispettare i contenuti del Progetto Formativo Individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.*
 - b) *Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.*

Art. 12 – (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Art. 13 – (Imposta di bollo)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. L'imposta di bollo, di cui al DPR 26/10/1972 n. 642 e art. 6 DM 17/06/2014, è posta a carico del Soggetto Promotore.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, venerdì 13 novembre 2020

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO
Il Direttore Generale
Dottor Matteo STOCCO

I.R.C.C.S. ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L.
L'Amministratore Delegato
Ingegner Mauro MELIS

Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano n. 16588 del 27/01/2016.

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.